CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHIRÒ, DELLAI, GITTI, SANTERINI

Misure per favorire l'accesso alle vacanze per le fasce sociali economicamente più deboli

Presentata il 13 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il settore turistico è considerato dalla Commissione europea « un'attività economica in grado di generare crescita ed occupazione nell'Unione europea, contribuendo allo sviluppo economico e all'integrazione sociale, in particolare delle zone rurali e di montagna, delle Regioni costiere e delle isole, delle Regioni periferiche e ultraperiferiche ». In Italia il turismo, in particolare quello culturale, rappresenta una fonte importante del prodotto interno lordo (PIL), attraendo con i suoi 5.000 siti, di cui 49 siti dell'UNESCO, milioni di visitatori l'anno e generando circa un milione di posti di lavoro, il 5 per cento dell'occupazione complessiva in Italia.

In tale ottica e al fine di ridurre gli effetti negativi dell'attuale crisi economica, favorendo la destagionalizzazione e ampliando la categoria dei turisti, sarebbe opportuno e necessario favorire l'offerta rappresentata dal turismo sociale, inteso come tutte le attività turistiche gestite senza scopo di lucro, quali circoli ricreativi aziendali, parrocchie, associazioni sportive, associazioni del turismo giovanile, degli anziani, dei lavoratori, dei disabili e delle cooperative, anche per provare a ristabilire un riequilibrio tra il nord e il sud del Paese.

Lo strumento dei buoni vacanze, esperienza felicemente collaudata in Francia fin dal 1982, potrebbe rappresentare il volano per la ripresa del settore turistico, attraverso la partecipazione anche delle fasce di popolazione generalmente svantaggiate (anziani, disabili, giovani e famiglie non abbienti).

Il sistema dei buoni vacanze coniuga l'esigenza di consentire l'accesso ai servizi turistici a tutti i cittadini italiani e del-

l'Unione europea residenti in Italia e ai cittadini non appartenenti a un Paese membro dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno o di residenza con quella di perseguire una politica di sostegno alla domanda di turismo.

In Italia, nel 2005, si è costituita tra la Federazione italiana di turismo sociale (FITuS RETI) e Assoturismo-Confesercenti, Confturismo-Concommercio e Federturismo-Confindustria l'associazione senza scopo di lucro « Buoni vacanze Italia » (BVI), alla quale fa capo il Sistema nazionale dei buoni vacanze.

L'associazione BVI ha firmato una convenzione con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio di ministri il 3 luglio 2009. Il 25 novembre 2009 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, 5ª serie speciale, il decreto del Capo del citato Dipartimento, che ha disciplinato le modalità operative del programma « buoni vacanze ».

Le fonti giuridiche che hanno istituito il sistema dei buoni vacanze risalgono all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante « Riforma della legislazione nazionale del turismo », successivamente abrogato dal codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Il codice ha istituito presso il citato Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo il « Fondo buono vacanze », prevedendo appositi decreti per stabilire le modalità per l'erogazione di buoni vacanze.

Il sistema dei buoni vacanze, operativo dal novembre 2009, è cessato il 9 settembre 2012 con decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri. I contributi richiesti sono stati superiori ai fondi disponibili per il 2012 e pertanto le richieste sono state sospese e le domande inevase sono decadute.

I buoni vacanze sono, in pratica, titoli di pagamento, proposti ai dipendenti con il contributo del datore di lavoro, immediatamente spendibili, realizzati in tagli differenti emessi dall'associazione BVI tramite strutture specializzate. I buoni vacanze possono essere richiesti una sola volta l'anno per nucleo familiare e sono utilizzabili presso le aziende turistiche o di servizio al turismo che hanno sottoscritto un contratto di convenzione con la stessa associazione. I buoni vacanze sono utilizzabili solo in Italia, al di fuori del comune di residenza e non danno diritto a ricevere somme di denaro. I buoni vacanza coprono solo una parte della spesa.

Il nostro Paese offre un'ampia gamma di prodotti turistici da valorizzare, oltre al turismo culturale: il turismo religioso, il turismo delle città d'arte, il turismo dell'ambiente naturale, il turismo termale e del benessere, il turismo sportivo, il turismo congressuale, il turismo giovanile e associativo.

L'utilizzo dei buoni vacanze dovrebbe essere incentivato attraverso una parziale o totale esenzione degli stessi dagli oneri contributivi fiscali. Una loro detassazione potrebbe contribuire a garantire un implicito aumento dello stipendio dei dipendenti meno pagati e un maggiore reddito verso il turismo, il tempo libero e la cultura.

I benefìci del progetto buoni vacanze sono numerosi: attraverso l'accesso al turismo per tutti si favorisce uno sviluppo più armonico del turismo nazionale; si sostiene la domanda turistica anche nei periodi di bassa stagione; si sollecitano le istituzioni, centrali e locali, ad attivare una politica fiscale più favorevole al consumo turistico; si contribuisce a un miglioramento delle relazioni aziendali nonché alla decontribuzione e alla defiscalizzazione degli incentivi destinati alle vacanze. Infine, l'utilizzo dei buoni vacanze comporta un necessario collegamento del sistema italiano con gli altri Paesi europei per garantire il medesimo esercizio del diritto alla vacanza e un uguale *standard* di godimento di tale diritto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone che i buoni vacanze siano gestiti a livello nazionale mediante una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore costituito nella forma di

associazione senza scopo di lucro tra le associazioni del turismo sociale e le associazioni delle imprese turistiche. Gli articoli 2 e 3 disciplinano le modalità di erogazione dei buoni vacanze, stabilendo che le spese sostenute per il loro acquisto possano essere dedotte dal reddito per i lavoratori e i pensionati con una situazione reddituale familiare pari o inferiore a euro 25.000.

L'articolo 4 individua i destinatari dei buoni vacanze: i nuclei familiari, i cui componenti sono cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini non appartenenti a un Paese membro dell'Unione europea in possesso di regolare permesso di soggiorno o di residenza.

L'articolo 5 stabilisce che siano disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: le modalità di costituzione del soggetto gestore; i contenuti della convenzione; le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze; la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore; i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive; le modalità della richiesta e dell'acquisto dei buoni vacanze; i contenuti della convenzioni riguardanti, in particolare, la trasparenza degli impegni che i prestatori dei servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze; eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.

L'articolo 6 reca le norme di copertura, stabilendo che al Fondo buoni vacanze, previsto dall'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, accedano i cittadini privi di reddito o appartenenti alle categorie particolarmente svantaggiate. Eventuali avanzi di gestione sono riversati nel Fondo per coprire i costi sostenuti nella costituzione dei buoni vacanze. Infine si prevede che il Fondo sia incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e di facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze previsti dall'articolo 27 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni, sono gestiti a livello nazionale tramite una convenzione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un soggetto gestore costituito nella forma di associazione senza scopo di lucro tra le associazioni del turismo sociale e le associazioni delle imprese turistiche, maggiormente rappresentative a livello nazionale, che emette i buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.

2. Il gestore di cui al comma 1 è responsabile del funzionamento del sistema dei buoni vacanze e degli oneri che gravano sui prestatori di servizi convenzionati ai sensi del comma 5.

3. Nella convenzione di cui al comma 1 sono specificati gli eventuali mandati o interessi che i membri designati a partecipare alle attività del gestore di cui al medesimo comma detengono nelle associazioni, organismi e società che entrano o che possono entrare in relazione con l'associazione medesima.

4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo riferisce annualmente al Consiglio dei ministri e alle Camere sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1,

sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifiche da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisiti nella gestione del sistema, nonché sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.

5. La fruizione dei buoni vacanze è consentita per tutto l'anno solare. Al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, dal 7 gennaio e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, e dal 23 di agosto fino al 20 dicembre i buoni vacanze possono essere erogati sulla base di specifiche convenzioni tra il gestore di cui al comma 1 e i prestatori di servizi che erogano i servizi di cui al comma 7, basati su sconti, promozioni tariffarie e pagamenti modulati in base ai diversi periodi dell'anno.

6. I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, possano essere richiesti nel territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.

7. I buoni vacanze possono essere utilizzati per l'acquisizione di almeno uno dei seguenti servizi, usufruiti fuori dal comune di residenza:

a) mezzi di trasporto;

b) alloggio e ristorazione;

c) servizi turistici, culturali e di svago;

d) servizi accessori alla vacanza.

ART. 2.

(Erogazione dei buoni vacanze ai lavoratori dipendenti).

1. Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del

datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.

2. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Gli importi di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 1 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.

5. I lavoratori dipendenti dei settori pubblici o privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge presentano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*.

Art. 3.

(Erogazione dei buoni vacanze ai pensionati).

1. Le spese per l'acquisto dei buoni vacanze effettuate dai pensionati con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'ISEE, pari o inferiore a euro 25.000, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Gli importi di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge possono essere modificati annualmente con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 4.

(Soggetti beneficiari).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per soggetti beneficiari si intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno o di residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

2. Il richiedente dichiara, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica prevista dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

ART. 5.

(Disposizioni per l'accesso ai buoni vacanze).

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità di costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 1;

b) i contenuti della convenzione di cui all'articolo 1, comma 1;

c) le modalità di gestione e di controllo del sistema dei buoni vacanze e del gestore convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

d) la disciplina dell'incompatibilità degli incarichi dei membri del gestore di cui all'articolo 1, comma 1;

e) i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui alla presente legge;

f) le modalità della richiesta di cui all'articolo 2, comma 5, e della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2;

g) le modalità di acquisto dei buoni vacanze da parte dei soggetti beneficiari;

h) i contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, riguardanti in particolare la trasparenza degli impegni che i prestatori di servizi assumono verso i soggetti fruitori dei buoni vacanze;

i) eventuali accordi di reciprocità con altri Stati per l'utilizzo dei buoni vacanze fuori dai confini nazionali.

Art. 6.

(Norma di copertura).

1. Al fine di permettere l'accesso alla vacanze anche ai soggetti beneficiari privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, provvede a regolamentare il Fondo buoni vacanze istituito ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui all'articolo 1, comma 1, sono riversati nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla costituzione del sistema dei buoni vacanze.

3. Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze.

TABELLA 1

(Articolo 2, comma 2)

Numero componenti nucleo familiare	Spesa massima deducibile (Euro)
1	700,00
2	1.100,00
3	1.500,00
4 e +	2.000,00

TABELLA 2

(Articolo 3, comma 1)

Numero componenti nucleo familiare	Spesa massima deducibile (Euro)
1	1.200,00
2	1.600,00
3	2.000,00
4 e +	2.350,00

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

17PDL0022880